

# **DE' LONGHI CLIMA S.P.A.**

(che a seguito della quotazione delle proprie azione sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. assumerà la denominazione di **DeLclima S.p.A.**)

## ***PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE***

## **1. PREMESSA**

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito "T.U.F.") e nelle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob n. 11971/99 (nel seguito "Regolamento Emittenti") in materia di comunicazione al pubblico di eventi e circostanze rilevanti, il Consiglio di Amministrazione della società De' Longhi Clima S.p.A. - che assumerà la denominazione di DeLclima S.p.A. a far data dall'inizio delle negoziazioni delle sue azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.- (nel seguito la "Società") ha approvato la presente "*Procedura per la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate*" (nel seguito, la "Procedura").

La presente Procedura definisce le modalità e i termini che devono essere rispettati nell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di informazione societaria, e viene trasmessa dagli organi delegati della Società ai dirigenti e agli organi di amministrazione di tutte le società appartenenti al Gruppo (ovvero le società controllate dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del T.U.F.), per garantire omogeneità di condotta e puntuale osservanza delle prescrizioni di legge a livello di gruppo, come stabilito dall'art. 114, co. 2, T.U.F.

## **2. LE INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL MERCATO. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.**

### **2.1 Le Informazioni Privilegiate.**

La presente Procedura ha per oggetto il trattamento delle "*Informazioni Privilegiate*", cioè di tutte quelle informazioni relative ad eventi, complessi di circostanze e dati che:

- riguardano la *Società* o gli strumenti finanziari da questa emessi ovvero le sue controllate;
- hanno carattere preciso<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 181, comma 3, T.U.F., "*Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:*

*a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;*

- non sono state rese pubbliche,
- se rese pubbliche possono influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari da questa emessi<sup>2</sup>.

La valutazione sulla rilevanza delle informazioni oggetto di comunicazione spetta all'Amministratore Delegato della Società.

L'informativa al mercato deve essere diffusa senza indugio in connessione al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati.

A titolo esemplificativo, tenuto conto tra l'altro delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob e delle indicazioni contenute nella "Guida per l'Informazione al Mercato" redatta da Borsa Italiana S.p.A., i Comunicati – come di seguito definiti – sono in linea di principio diffusi:

- nel giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che approva il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio semestrale abbreviato, il resoconto intermedio di gestione e i dati preconsuntivi, altre materie oggetto di proposta all'assemblea dei soci o operazioni straordinarie o comunque rilevanti ai sensi della normativa vigente;
- nel giorno dell'Assemblea che delibera sulle materie all'ordine del giorno;
- nel giorno di stipulazione di accordi rilevanti con terzi e con società del Gruppo;
- nel giorno in cui si tengono incontri tra la Società e i giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali nel caso in cui siano fornite informazioni *price sensitive* non diffuse in precedenza;
- nel giorno in cui si verificano variazioni rilevanti nel prezzo degli strumenti finanziari quotati rispetto all'ultimo prezzo de giorno precedente, in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non in conformità alla presente Procedura e concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, eventuali operazioni di finanza straordinaria,

---

*b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari".*

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 181, comma 4, T.U.F., "per informazione che se resa pubblica potrebbe influire sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento".

acquisizioni o cessioni significative, ovvero l'andamento degli affari della Società o delle controllate;

- simultaneamente al momento in cui la Società o i soggetti che la controllano o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunicano intenzionalmente nel normale esercizio della loro attività *Informazioni Privilegiate* ad un terzo che non sia soggetto a obblighi di riservatezza legali, regolamentari, statutari o contrattuali ovvero senza indugio se la divulgazione è avvenuta in maniera non intenzionale.

Per gli ulteriori eventi che, a titolo esemplificativo, possono di regola assumere rilevanza, si fa riferimento, tra l'altro, alla Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006 avente ad oggetto "*Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato*" e alla "*Guida per l'Informazione al Mercato*" predisposta da Borsa Italiana S.p.A.

Salvo quanto specificamente previsto nella presente Procedura, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano *Informazioni Privilegiate* che non siano state inserite in comunicati stampa o documenti già diffusi al pubblico.

## **2.2 Obblighi di riservatezza.**

Gli amministratori, i membri degli organi di controllo, l'*Investor Relation Officer*, i dirigenti e in generale tutti i dipendenti della Società sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le *Informazioni Privilegiate* acquisite nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la Procedura dettata per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Gli obblighi di riservatezza sono vincolanti e devono essere rispettati a livello di Gruppo: gli organi competenti di tutte le società controllate assicurano pertanto il loro rispetto da parte di tutti i dipendenti e collaboratori delle società appartenenti al Gruppo.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione al pubblico, le *Informazioni Privilegiate* possono essere comunicate, in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale, a soggetti terzi, a condizione che questi ultimi siano vincolati a obblighi di riservatezza (i) legale, (ii) regolamentare, (iii) statutaria o (iv) contrattuale.

Se le *Informazioni Privilegiate* consistono in situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio d'esercizio o in quello consolidato, nella relazione finanziaria semestrale o nei resoconti intermedi di gestione, le stesse devono essere comunicate al pubblico qualora tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i soggetti esterni siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano conseguito un sufficiente grado di certezza

A titolo esemplificativo, le situazioni contabili possono essere trasmesse ai consulenti che partecipano alla redazione delle stesse, ai membri degli organi amministrativi privi di deleghe, nonché agli organi di controllo.

### **3. MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.**

#### **3.1. Il Comunicato Stampa: tempistica.**

Ai sensi della presente Procedura, le *Informazioni Privilegiate* vengono comunicate al pubblico mediante trasmissione contestuale di un comunicato stampa (nel seguito "Comunicato") a Borsa Italiana S.p.A., ad almeno due agenzie di stampa e alla Consob. Quando l'informativa deve essere diffusa durante lo svolgimento delle contrattazioni, il Comunicato viene trasmesso alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. almeno quindici minuti prima della sua diffusione agli organi di stampa.

Il Comunicato viene inoltre pubblicato sul sito *internet* della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione, e vi resterà disponibile per almeno i cinque anni successivi.

I dirigenti e gli organi delegati di tutte le società appartenenti al Gruppo sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Amministratore Delegato della Società tutte le notizie necessarie a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di legge e di regolamento, fermo restando che la valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto di comunicazione spetta sempre all'Amministratore Delegato della capogruppo.

Allo stesso modo, i dirigenti e, più in generale, tutti dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio referente immediatamente superiore a livello gerarchico tutti i fatti che siano ritenuti potenzialmente rilevanti ai sensi della normativa vigente.

### **3.2 Contenuto.**

Il Comunicato deve contenere:

- tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati;
- i collegamenti e i raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti sul medesimo argomento.

Le modalità di rappresentazione e il contenuto minimo dell'informazione da fornire al mercato in relazione agli eventi societari più rilevanti e ricorrenti, individuati nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., riguardano:

- approvazione dei dati contabili di periodo e giudizi della società di revisione;
- dati previsionali o obiettivi quantitativi;
- nomina e dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave;
- acquisizioni/cessioni;
- aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni;
- operazioni su azioni proprie;
- fusioni/scissioni.

### **3.3 ... approvazione e diffusione.**

In presenza di eventi o di un complesso di circostanze che configurano una *Informazione Privilegiata*, le competenti funzioni trasmettono la bozza del Comunicato per l'approvazione da parte dei competenti organi della Società.

In particolare, i Comunicati sono redatti in bozza dall'*Investor Relation Officer* e non possono essere diffusi senza la previa approvazione del Consiglio di Amministrazione se si

riferiscono ad operazioni che hanno formato oggetto di delibera da parte dell'organo consiliare ovvero, negli altri casi, dell'Amministratore Delegato.

Il Comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato a seconda dei casi viene trasmesso a cura delle competenti funzioni alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. avvalendosi del Network Information System (NIS) e comunque nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

### **3.4 Diffusione di informazioni mediante sito *internet*.**

I comunicati stampa sono inseriti nel sito *internet* della Società senza indugio e comunque entro l'orario di apertura del mercato del giorno successivo a quella della loro diffusione.

### **3.5 Incontri con operatori del mercato.**

La gestione dei rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari ed operatori del mercato è primariamente affidata all'Amministratore Delegato che potrà avvalersi tra l'altro del supporto dell'*Investor Relation Officer*.

Gli obblighi informativi previsti a carico della Società dal principio n. 5 della Guida per l'informazione al Mercato con riferimento agli "*Incontri con operatori del mercato*" dovranno essere adempiuti da parte dell'*Investor Relation Officer* che in detta circostanza provvede:

- ad informare la Consob e la Borsa Italiana S.p.A., preventivamente e, in casi particolari, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri, sulla data, ora e luogo dell'incontro specificando i principali argomenti che saranno trattati e trasmettendo la documentazione messa a disposizione dei partecipanti;
- ad invitare all'incontro esponenti della stampa economica (se gli incontri sono indistintamente aperti a tutti gli operatori del mercato) ovvero, ove ciò non sia possibile, ad emettere, inviandone copia alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A., un Comunicato che illustri i principali argomenti trattati;
- a comunicare tempestivamente al mercato, con le modalità previste dalla presente Procedura, le eventuali informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti che, involontariamente, siano comunicate nell'ambito di detti incontri;

- a comunicare preventivamente al mercato, con le modalità previste dalla presente Procedura, le eventuali informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti che la Società intende comunicare nell'incontro con gli operatori del mercato.

#### **4. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE.**

L'Amministratore Delegato della Società potrà decidere, ai sensi dell'art. 114, comma 3 T.U.F., di ritardare la comunicazione al pubblico di particolari eventi o circostanze rilevanti che potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società, a condizione che:

- il ritardo non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali;
- sia garantita la riservatezza di tali informazioni attraverso il controllo dell'accesso alle informazioni stesse;
- il ritardo sia comunicato senza indugio alla Consob, specificando le motivazioni e le circostanze che lo hanno determinato.

Ai sensi dell'art. 66 *bis*, comma 2 Regolamento Emittenti, sono circostanze rilevanti ai fini del ritardo della divulgazione al pubblico di *Informazioni Privilegiate* "quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico".

La riservatezza delle *Informazioni Privilegiate* per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;



c) l'immediata comunicazione al pubblico delle *Informazioni Privilegiate*, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

Nel caso in cui la Consob, valutando le circostanze e le motivazioni poste a fondamento del ritardo della divulgazione, richieda di procedere senza indugio a tale comunicazione, si dovrà immediatamente provvedere alla pubblicazione della notizia seguendo le modalità e i termini precedentemente indicati al paragrafo 3.

## **5. SANZIONI.**

Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante.

In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura la Società potrà adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei trasgressori, che verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione e del soggetto che l'ha posta in essere, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società e con il parere del Collegio Sindacale.

L'inosservanza degli obblighi di informativa al mercato previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari e descritte nella presente Procedura, può comportare:

a) per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione l'applicazione ai sensi dell'art. 193, comma 1 T.U.F. della "*sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro*";

b) per il trasgressore le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della Società si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse.

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato comportano:

- la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale ai sensi degli artt. 184 - 187 T.U.F. e amministrativa ai sensi degli artt. 187 *bis* - 187 *quater* T.U.F;
- la responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell' art. 187 *quinquies* T.U.F. e art. 25 *sexies* D. Lgs. 231/01.

## **6. DISPOSIZIONI FINALI.**

Gli organi delegati assicurano l'omogeneità dei comportamenti e il coordinamento dei flussi informativi non soltanto all'interno della Società, ma nell'ambito di tutto il Gruppo, attraverso apposite direttive impartite ai competenti organi delle società controllate. I competenti organi di tutte le società del Gruppo assicurano a loro volta che tutti i dipendenti e collaboratori della singola società rispettino le prescrizioni della presente Procedura.

La presente Procedura potrà essere aggiornata e integrata dagli organi delegati, nel caso si rendessero necessari o opportuni aggiornamenti o integrazioni in esito alla più efficiente attuazione della normativa, anche regolamentare, vigente.

Treviso, 11 ottobre 2011